IPSOA Quotidiano

MODALITÀ OPERATIVE- 22 MARZO 2019 ORE 06:00

Nuovo Modello CSO: cosa cambia per il datore di lavoro

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

I datori di lavoro che non hanno ancora comunicato l'indirizzo telematico presso cui ricevere i dati contabili dei modelli 730 dei loro dipendenti dovranno utilizzare la nuova versione del modello CSO "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4", resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 12 marzo 2019. L'utilizzo del modello CSO è previsto in qualsiasi periodo dell'anno, tranne durante il periodo di trasmissione della Certificazione Unica ovvero dal 23 gennaio al 25 marzo. Quali sono le modalità operative per questa comunicazione? Quali sono le novità del 2019?

Con il <u>provvedimento del 12 marzo 2019</u>, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del "Modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il provvedimento si inserisce nel quadro degli **adempimenti** che i **sostituti d'imposta** devono svolgere per poter effettuare le operazioni di assistenza fiscale in busta paga, vale a dire di conguaglio dei crediti e dei debiti risultanti dal modello 730 dei propri dipendenti.

Tutti i sostituti d'imposta infatti, compresi quelli che si avvalgono della facoltà di non prestare assistenza fiscale, devono tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei Modelli 730-4 messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine i sostituti d'imposta, che non hanno diritto ad alcun compenso per le operazioni di conguaglio effettuate nelle buste paga dei propri sostituiti, devono comunicare alla Agenzia delle Entrate, con procedure che appaiono più complesse di quanto necessario, l'indirizzo telematico preso cui l'Agenzia stessa depositerà (ed il datore di lavoro preleverà) i risultati contabili delle dichiarazioni del modello 730 dei contribuenti.

Gli strumenti a disposizione dei datori di lavoro sono due: il "Quadro CT" ed il "Modello CSO".

Quadro CT

I sostituti d'imposta che non hanno mai comunicato l'indirizzo telematico di cui sopra hanno l'obbligo di compilare l'apposito Quadro CT nell'ambito del flusso informatico relativo alla Certificazione Unica.

L'Agenzia delle Entrate con <u>circolare 25 gennaio 2019 n. 3/E</u> ha precisato che hanno l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo telematico per mezzo del quadro CT anche i sostituti d'imposta per i quali l'Agenzia delle Entrate ha cancellato l'indirizzo telematico del precedente intermediario a seguito della apposita comunicazione via PEC inviata da quest'ultimo.

Modello CSO

Non sono richiesti ulteriori adempimenti se, a partire dall'anno 2011, è già stata inviata una "comunicazione per la ricezione telematica dei dati relativi al 730-4" oppure se è già stato compilato il Quadro CT all'interno del flusso informatico della Certificazione Unica ed il sostituto d'imposta non deve comunicare alcuna variazione.